

**VERBALE DELLA COMMISSIONE SENATORIALE
AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DEL 14 APRILE 2020**

Il giorno 14 aprile 2020, alle ore 16.00, la Commissione Senatoriale Affari Statutari e Normativi, regolarmente convocata in data 31 marzo 2020, si riunisce in modalità telematica ai sensi del *Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali in modalità telematica*, emanato in data 13 marzo 2020, con D.R. n.546/2020.

Sono presenti: il prof. Roberto Fiori, Presidente, il prof. Luca Gnan, la prof.ssa Rossana Marra, il prof. Giovanni Schiavon e il dott. Rocco Stelitano

Sono assenti: il sig. Daniele D'Ippolito, il sig. Piergiorgio Fadanelli, il sig. Luca Torlai, il sig. Francesco Gianfreda e il sig. Matteo Pallocchi.

Partecipa alla seduta la dott.ssa Simona Ranelli, che assumono le funzioni di segretarie.

ORDINE DEL GIORNO

1. Regolamento di Ateneo che disciplina la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata per l'affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e mediante il criterio del minore prezzo.
2. Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

1. Regolamento di Ateneo che disciplina la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata per l'affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e mediante il criterio del minore prezzo

La Commissione esamina il testo normativo e, condividendone la sostanza, introduce dei correttivi limitati alla forma e all'organizzazione del documento. Pertanto il Regolamento in epigrafe viene licenziato, all'unanimità, nel testo allegato che costituisce parte integrante al presente verbale.

2. Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240

La Commissione, dopo un'approfondita valutazione dei singoli articoli, si sofferma in particolare modo sugli emendamenti relativi ai commi 6 e 7 dell'art. 3, rilevando che:

- a) il comma 6, pur essendo conforme al tenore dell'art. 8, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 45 dell'8 febbraio 2013, prevedendo di «conferire direttamente assegni a candidati risul-

tati idonei nelle procedure selettive per l'ammissione ai Corsi di dottorato con fondi appositamente dedicati all'interno dei programmi di ricerca nazionali e/o internazionali, ovvero sulla base di convenzioni con enti finanziatori esterni», attribuisce irragionevolmente ai candidati risultati meno meritevoli nelle selezioni delle prove di ingresso del dottorato un titolo (assegno di ricerca) che non ha, come la borsa di studio, valore di semplice sostegno economico ma è utile in future selezioni, determinando dunque di fatto un capovolgimento delle graduatorie di merito, oltre a porsi in potenziale conflitto con il dettato dell'art. 22 co. 4 L. 240/2010, laddove stabilisce che gli assegni di ricerca possano essere attribuiti solo a seguito di specifici bandi;

b) il comma 7, stabilendo che l'Università possa avvalersi di una selezione effettuata dall'ente finanziatore al fine di conferire assegni per chiamata diretta, si pone in contrasto con il dettato del citato art. 22 co. 4 L. 240/2010, laddove stabilisce che gli assegni di ricerca possano essere attribuiti in seguito a bando della struttura che attribuisce l'assegno, attività che certamente non può essere delegata a terzi, come ogni procedura concorsuale.

Pertanto la Commissione licenzia all'unanimità il testo emendato, nel tenore risultante nella terza colonna del documento allegato che costituisce parte integrante al presente verbale.

Alle ore 18.50 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Simona Ranelli

IL PRESIDENTE

Prof. Roberto Fiori

REGOLAMENTO DI ATENEO CHE DISCIPLINA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEL SEGGIO DI GARA NELLE PROCEDURE BANDITE DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO O DI CONCESSIONE DA AGGIUDICARE MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA E MEDIANTE IL CRITERIO DEL MINORE PREZZO

Indice

- Art. 1 - Commissione e seggio di gara nelle procedure di aggiudicazione**
- Art. 2 - Composizione della commissione e del seggio di gara**
- Art. 3 - Selezione e nomina dei componenti**
- Art. 4 - Requisiti di moralità e compatibilità**
- Art. 5 - Composizione e nomina del Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e per le procedure di aggiudicazione mediante il criterio del minore prezzo**
- Art. 6 - Entrata in vigore**
- Art. 7 - Norme finali**

Art. 1: Commissione e seggio di gara nelle procedure di aggiudicazione

- [1] L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (di seguito: 'Università') nomina una commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- [2] L'Università si riserva la facoltà di nominare un seggio di gara anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minore prezzo nonché di un seggio di gara ai fini del controllo della documentazione amministrativa nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 2: Composizione della commissione

- [1] La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
- [2] L'Università individua i componenti delle commissioni prioritariamente tra i suoi dipendenti, attribuendo i ruoli secondo i seguenti criteri:
 - a. presidente: personale dirigente o non dirigente preposto ad attività di coordinamento o di categoria EP;
 - b. commissari: personale dipendente appartenente almeno alla categoria D;
 - c. ufficiale rogante o segretario: personale appartenente alle Categorie EP e D del personale tecnico-amministrativo.
- [3] In caso di accertata carenza in organico di personale dipendente dotato di adeguata professionalità, l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" procederà a scegliere i commissari tra:

- a. dirigenti/funzionari di altre pubbliche amministrazioni con comprovata esperienza nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati;
- b. professionisti con almeno 10 anni di iscrizione ai rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco formato sulla base di una rosa di candidati fornite dagli ordini professionali;
- c. professori/ricercatori universitari, con comprovata esperienza nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto.

Art. 3: Selezione e nomina dei componenti

- [1] La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto dei principi di competenza, trasparenza e rotazione. A tal fine si tiene conto dei seguenti criteri e limiti:
 - a. non possono avere nuovi incarichi di presidente o di commissario di gara coloro che sono stati già nominati esperti per due commissioni di gara nel corso dello stesso anno solare da parte dell'Università, salvo che per lo svolgimento delle attività della commissione siano necessarie specifiche competenze e professionalità, da richiamare nella parte motiva del provvedimento di nomina;
 - b. i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo contratto;
 - c. la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.
- [2] I componenti, su proposta del RUP, sono nominati dal Direttore Generale dell'Università con apposito provvedimento che si perfeziona dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, presa visione dell'elenco dei partecipanti.

Art. 4: Requisiti di moralità e compatibilità

- [1] I requisiti di moralità e di compatibilità riguardano tutti i componenti della commissione giudicatrice nominati dalla stazione appaltante.
- [2] I commissari e i segretari delle commissioni di gara per espressa previsione dell'articolo 77, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 42 dello stesso codice, sono tenuti a dare comunicazione all'Università, prima del conferimento dell'incarico, di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali. Per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici si rimanda alle Linee guida n. 15 dell'ANAC pubblicate ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016.
- [3] Ai sensi del comma 9 dell'art. 77, i commissari, al momento dell'accettazione dell'incarico, devono indicare, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e accompagnata da curriculum vitae, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e astensione indicate all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. In particolare, non possono far parte della commissione:

- a. quanti siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - b. coloro che, in qualità di membri di precedenti commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
- [4] La veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente potrà essere verificata, a campione, tramite acquisizione del certificato del casellario giudiziale del tribunale.

Art. 5: Composizione e nomina del seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e per le procedure di aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo

- [1] Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo e nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Rup, così come previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", ha facoltà, ai soli fini del controllo della documentazione amministrativa di nominare un seggio di gara istituito ad hoc oppure di farsi coadiuvare da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato.
- [2] I componenti del seggio di gara sono nominati con apposito provvedimento che si perfeziona, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, presa visione dell'elenco dei partecipanti.
- [3] Valgono per i componenti del Seggio di gara le medesime disposizioni in materia incompatibilità/conflicto di interesse previste all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 6: Entrata in vigore

- [1] Il presente Regolamento entra in vigore dalla data indicata nel Decreto Rettorale di emanazione e cesserà i suoi effetti, e per questo si intenderà tacitamente abrogato, all'entrata a regime di una diversa disciplina in materia di commissioni di gara

Art. 7: Norme finali

- [1] Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Testo attualmente in vigore	Proposte di modifica	Risultato istruttoria Commissione Affari Statutari e Normativi
<p align="center">REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240</p> <p align="center">Articolo 1 Oggetto e finalità</p> <p>1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, d'ora in poi denominati "assegni di ricerca" o "assegni", attribuiti dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", d'ora in poi denominata "Università" o "Ateneo", ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell'ambito delle possibilità consentite dalla legge e allo scopo di sostenere la partecipazione di persone di adeguata qualificazione ad attività di ricerca, favorendo nel contempo lo sviluppo di specifiche professionalità.</p>	<p align="center">REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240</p> <p align="center">Articolo 1 Oggetto e finalità</p> <p>1. Il presente Regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, disciplina conferimento di assegni per lo svolgimento di d'ora in poi denominati "assegni di ricerca" e "assegni" attività di ricerca, il regime giuridico e il trattamento economico spettante agli assegnisti di ricerca e le modalità di conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, d'ora in poi denominati "assegni" attribuiti dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", d'ora in poi denominata "Università" o "Ateneo", ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., e le relative procedure selettive nell'ambito delle possibilità consentite dalla legge e allo scopo di sostenere la partecipazione di persone studiosi di adeguata qualificazione ad attività di ricerca, favorendo nel contempo lo sviluppo di specifiche professionalità.</p> <p>2. Gli assegni hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, da realizzare</p>	<p align="center">REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240</p> <p align="center">Articolo 1 Oggetto e finalità</p> <p>1. emendamento accolto dalla Commissione</p> <p>2. emendamento accolto dalla Commissione</p>

<p>2. L'attività di ricerca interessata deve avere:</p> <p>a) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso;</p> <p>b) carattere continuativo e temporalmente definito, non meramente occasionale, e in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del Dipartimento o di altra Struttura universitaria di ricerca, d'ora in poi denominati "Strutture di ricerca";</p> <p>c) svolgimento in condizione di autonomia e senza orario di lavoro predeterminato, salvo i limiti derivanti dal coordinamento con il programma predisposto dal Responsabile scientifico della ricerca, al quale spettano le funzioni di Tutor;</p> <p>d) esecuzione completa e conforme al programma in collaborazione con il personale della Struttura ospitante, con le specifiche responsabilità connesse al raggiungimento degli obiettivi scientifici.</p>	<p>nell'ambito di specifici progetti, alla cui attuazione è vincolata l'attivazione dell'assegno, nei limiti delle disponibilità di bilancio.</p> <p>2 3.</p> <p>d) modalità di esecuzione completa e conforme al programma di ricerca finalizzata in collaborazione con il personale della Struttura ospitante, con le specifiche responsabilità connesse al raggiungimento degli obiettivi scientifici.</p>	<p>2 3.</p> <p>d) emendamento accolto dalla Commissione</p>
--	--	---

<p align="center">Articolo 2 Finanziamento degli assegni di ricerca</p>	<p align="center">Articolo 2 Finanziamento degli assegni di ricerca</p>	<p align="center">Articolo 2 Finanziamento degli assegni di ricerca</p>
<p>1. Gli assegni di ricerca dell'Ateneo possono essere attivati su iniziative della Struttura di ricerca interessata:</p> <p>a) con finanziamento a totale carico del bilancio dell'Ateneo, su delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico;</p> <p>b) con finanziamento a totale carico del bilancio della Struttura di ricerca interessata, su delibera della stessa;</p> <p>c) con cofinanziamento a carico del bilancio sia dell'Ateneo sia della Struttura di ricerca, su delibera sia del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, sia dell'organo competente della Struttura interessata.</p> <p>2. I bandi sono emanati con cadenza bimestrale secondo un calendario pubblicato all'inizio di ogni anno solare.</p>	<p>1. La spesa per gli assegni di ricerca di cui al presente Regolamento può derivare: Gli assegni di ricerca dell'Ateneo possono essere attivati su iniziative della Struttura di ricerca interessata:</p> <p>a) da fondi dell'Ateneo con finanziamento a totale carico del bilancio dell'Ateneo, su delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico;</p> <p>b) da fondi messi a disposizione dalle Strutture richiedenti, nell'ambito di progetti di ricerca o di convenzioni con enti esterni a seguito di delibera della Struttura interessata; con finanziamento a totale carico del bilancio della Struttura di ricerca interessata, su delibera della stessa;</p> <p>2. I bandi sono emanati con cadenza bimestrale secondo un calendario pubblicato all'inizio di ogni anno solare.</p>	<p>1. emendamento accolto dalla Commissione</p> <p>2. Emendamento accolto dalla Commissione</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 3 Modalità di conferimento degli assegni di ricerca</p> <p>1. Il conferimento degli assegni di ricerca avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.</p> <p>2. L'Università può conferire assegni di ricerca mediante le seguenti procedure selettive:</p> <p>a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse delle Strutture di ricerca che intendono conferire assegni di ricerca, seguito dalla presentazione, direttamente da parte dei candidati, dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e di produzione scientifica adeguata rilevante ai fini della valutazione;</p> <p>b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca, afferenti a settori scientifici di pertinenza delle Strutture di ricerca che intendono conferire assegni di ricerca secondo le disposizioni stabilite dal presente Regolamento, dotati di finanziamenti propri e proposti dalle medesime Strutture di ricerca.</p> <p>3. In entrambi i casi, i bandi possono prevedere che una quota di assegni di ricerca sia riservata a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 Modalità di conferimento degli assegni di ricerca</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 Modalità di conferimento degli assegni di ricerca</p>
--	---	---

<p>ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.</p> <p>4. Le selezioni, bandite con decreto direttoriale, sono per titoli e colloquio. Nel caso della pubblicazione di un unico bando per aree scientifiche, assume rilievo significativo ai fini della valutazione il progetto di ricerca presentato dal candidato.</p> <p>5. I bandi, resi pubblici per via telematica sul sito dell'Ateneo, su quello del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e su quello dell'Unione europea, per un periodo non inferiore a venti giorni, contengono, tra l'altro, informazioni dettagliate sulle modalità di presentazione delle domande di ammissione, sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri degli assegnisti di ricerca e sul trattamento economico e previdenziale loro spettante.</p>	<p>4. Le selezioni, bandite con decreto direttoriale, sono per titoli e colloquio. Nel caso della pubblicazione di un unico bando per aree scientifiche, assume rilievo significativo ai fini della valutazione il progetto di ricerca presentato dal candidato.</p> <p>5. I bandi, resi pubblici esclusivamente per via telematica sul sito dell'Ateneo, su quello del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e su quello dell'Unione europea, per un periodo non inferiore a venti giorni, salvo il minor tempo, comunque non inferiore ai quindici giorni, nel caso di inderogabili e motivate esigenze derivanti dalla partecipazione dell'Ateneo ad un progetto di ricerca, contengono, tra l'altro, una sintetica descrizione del progetto di riferimento, informazioni dettagliate sulle modalità di presentazione delle domande di ammissione, sulle specifiche funzioni degli assegnisti, sui loro diritti e i doveri degli assegnisti di ricerca e sul trattamento economico e previdenziale loro spettante.</p> <p>6. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 45 dell'8 febbraio 2013, l'Università può, altresì,</p>	<p>4. emendamento accolto dalla Commissione</p> <p>5. emendamento accolto dalla Commissione</p> <p>Cassato dalla Commissione</p>
---	--	---

	<p>conferire direttamente assegni a candidati risultati idonei nelle procedure selettive per l'ammissione ai Corsi di dottorato con fondi appositamente dedicati all'interno dei programmi di ricerca nazionali e/o internazionali, ovvero sulla base di convenzioni con enti finanziatori esterni.</p> <p>7. L'Università può, altresì, avvalendosi della selezione effettuata dall'ente finanziatore, conferire assegni per chiamata diretta di importo stabilito dall'ente finanziatore medesimo, a soggetti beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati da enti pubblici o privati, italiani, europei e/o internazionali. In tal caso, i suddetti soggetti, in funzione del ruolo di coordinamento e per la durata del programma finanziato, possono, ove previsto, attivare assegni in qualità di Tutor.</p>	<p>Cassato dalla Commissione</p>
	<p>Art. 4 Assegni di ricerca a cittadini di Stati extra Ue</p> <p>1. Ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono essere conferiti assegni se in possesso di permesso di soggiorno utile per lo svolgimento dell'attività prevista dal contratto.</p>	<p>Art. 4 Assegni di ricerca a cittadini di Stati extra Ue</p> <p>1. Emendamento accolto dalla Commissione</p>

	<p>2 se non in possesso di permesso di soggiorno utile per lo svolgimento dell'attività prevista dal contratto, la Struttura che ha richiesto l'assegno deve attivare, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione generale le procedure finalizzate al suo ottenimento come da normativa vigente.</p> <p>3 L'assegno è conferito al cittadino extracomunitario solo al perfezionarsi della procedura di cui al precedente comma 2.</p>	<p>2. Emendamento accolto dalla Commissione</p> <p>3. la Commissione accoglie l'emendamento ma incorpora il testo alla fine del comma precedente. L'assegno è conferito al cittadino extracomunitario solo al perfezionarsi della procedura di cui al precedente comma 2.</p>
--	---	---

<p>Articolo 4 Requisiti di ammissione alle selezioni</p> <p>1. Alle selezioni di cui al precedente articolo possono partecipare studiosi di qualsiasi nazionalità in possesso della laurea magistrale di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (art. 3, comma 1, lettera b), ovvero della laurea conseguita con il vecchio ordinamento (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509) o di laurea specialistica di cui al D. M. 3 novembre 1999, n. 509 (art. 3, comma 1, lettera b), e di curriculum scientifico-professionale idoneo</p>	<p>Articolo 4 Articolo 5 Requisiti di ammissione alle selezioni</p>	<p>Articolo 4 Articolo 5 Requisiti di ammissione alle selezioni</p>
--	--	--

<p>allo svolgimento di attività di ricerca nel settore interessato.</p> <p>2. L'equivalenza del diploma di laurea e degli eventuali altri titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con procedura formale ai sensi della legislazione vigente viene valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato allo specifico concorso, dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento. Nel caso del diploma di laurea, la Commissione dovrà valutare l'equivalenza alla laurea di cui al comma 1 del presente articolo.</p> <p>3. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche, come pure gli eventuali ulteriori titoli, sono indicati specificamente nei relativi bandi e devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione.</p>	<p>2. L'equivalenza del diploma di laurea e degli eventuali altri titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con procedura formale ai sensi della legislazione vigente viene valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato allo specifico concorso, dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 7 8 del presente Regolamento. Nel caso del diploma di laurea, la Commissione dovrà valutare l'equivalenza alla laurea di cui al comma 1 del presente articolo.</p>	<p>2. Emendamento accolto dalla Commissione</p>
--	---	--

<p style="text-align: center;">Articolo 5 Incompatibilità</p> <p>1. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo in servizio presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia Spaziale Italiana</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 6 Incompatibilità</p> <p>1. Non possono essere titolari di assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22, comma 2 della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., i dipendenti di ruolo in servizio presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 6 Incompatibilità</p> <p>1. Emendamento accolto dalla Commissione</p>
---	---	--

<p>(ASI), nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.</p> <p>2. I titolari di assegni di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al precedente comma o dipendenti da datori di lavoro privati decadono se non posti in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca, anche se dipendenti part-time.</p> <p>3. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, a master universitari, in Italia o all'estero.</p> <p>4. Non sono ammissibili le domande dei soggetti che, con la fruizione dell'assegno, supererebbero i limiti complessivi di durata di cui al successivo art. 10, commi 5 e 8.</p> <p>5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo della legge 30 dicembre 2010, n. 240, richiamato nello stesso articolo dalla lettera c), non possono partecipare</p>	<p>sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.</p> <p>3. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, a master universitari, in Italia o all'estero.</p> <p>4. Non sono ammissibili le domande dei soggetti che, con la fruizione dell'assegno, supererebbero i limiti complessivi di durata di cui al successivo art. 10, commi 5 e 8 art. 11, comma 3 e 6.</p>	<p>3. la Commissione ritiene opportuno verificare la compatibilità dei master universitari</p>
---	--	---

<p>alle selezioni coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Struttura di ricerca che conferisce l'assegno di ricerca o che ne delibera il rinnovo, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.</p> <p>6. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, a eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.</p>		
---	--	--

<p style="text-align: center;">Articolo 6 Presentazione delle domande</p> <p>1. Per partecipare alle selezioni, i candidati devono presentare all'Università apposita domanda, redatta in carta libera, ovvero in via telematica, nel rispetto della specifica regolamentazione dell'Ateneo indicata nel bando.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6- 7 Presentazione delle domande</p> <p>1. Per partecipare alle selezioni, i candidati devono presentare all'Università mediante apposita procedura informatizzata, redatta in carta libera, ovvero in via telematica, nel rispetto della specifica regolamentazione dell'Ateneo secondo la modalità indicata nel bando.</p> <p>2. I candidati sono tenuti a verificare la presenza nella domanda online di tutti gli elementi necessari ed obbligatori alla partecipazione e degli allegati obbligatori</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6- 7 Presentazione delle domande</p> <p>1. Emendamento accolto dalla Commissione</p> <p>2. Cassato dalla Commissione</p>
---	--	--

<p>2. Per la tipologia di assegni di cui alla lettera A) dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, i candidati possono presentare un solo progetto di ricerca per ogni area scientifica prevista.</p>	<p>secondo quanto indicato specificatamente nel bando di interesse e nella procedura online.</p> <p>3. L'Università effettua controlli sulla veridicità di quanto dichiarato nelle domande e nel curriculum dai candidati riservandosi, inoltre, la possibilità di richiedere gli originali delle pubblicazioni indicate nella domanda.</p> <p>2- 4. Per la tipologia di assegni di cui alla lettera a) dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, i candidati possono presentare un solo progetto di ricerca per ogni area scientifica prevista.</p>	<p>3. Emendamento accolto dalla Commissione.</p> <p>2- 4.</p>
--	---	---

<p align="center">Articolo 7 Commissione esaminatrice</p> <p>1. Nel caso di selezioni pubbliche per aree scientifiche di cui alla lettera A) dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, la Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Direttore Generale tenendo conto delle indicazioni provenienti dalle Strutture di ricerca interessate, è unica. Essa è composta da almeno un</p>	<p align="center">Articolo 7 8 Commissione esaminatrice</p> <p>1. Nel caso di selezioni pubbliche per aree scientifiche di cui alla lettera a) dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, la Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Direttore Generale tenendo conto delle indicazioni provenienti dalle Strutture di ricerca interessate, è unica. Essa è composta da almeno un</p>	<p align="center">Articolo 7 8 Commissione esaminatrice</p> <p>1. Emendamento accolto dalla Commissione</p>
--	--	--

<p>componente per ogni area scientifica indicata nel bando, scelto tra professori e ricercatori del ruolo universitario, e può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Università. La Commissione, che deve essere comunque formata da almeno tre membri, elegge nel proprio seno il Presidente e il Segretario.</p> <p>2. Nel caso di selezioni pubbliche per specifici programmi di ricerca di cui alla lettera B) dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, la Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore Generale, su delibera dell'organo competente della Struttura di ricerca che intende conferire gli assegni di ricerca. Essa è composta dal Responsabile del progetto di ricerca per cui si richiede l'assegno e da due esperti della materia oggetto dell'assegno, scelti tra professori e ricercatori del ruolo universitario. La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente e il Segretario.</p>	<p>componente per ogni area scientifica indicata nel bando, scelto tra professori e ricercatori del ruolo universitario, e può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Università. La Commissione, che deve essere comunque formata da almeno tre membri, elegge nel proprio seno designa tra i propri componenti il Presidente e il Segretario.</p> <p>2. Nel caso di selezioni pubbliche per specifici programmi di ricerca di cui alla lettera B) dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, la Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore Generale, su delibera dell'organo competente della Struttura interessata. di ricerca che intende conferire gli assegni di ricerca. Essa Detta commissione è composta dal Responsabile del progetto di ricerca per cui si richiede l'assegno e da due esperti della materia oggetto dell'assegno, scelti tra professori e ricercatori del ruolo universitario e può avvalersi , senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Università anche in qualità di componenti effettivi ove richiesto da specifiche convenzioni. La Commissione designa tra i propri componenti elegge nel proprio seno il Presidente e il Segretario.</p>	<p>2. Emendamento accolto dalla Commissione</p>
---	--	--

<p>3. Al termine dei propri lavori, che dovranno concludersi entro novanta giorni dalla data del decreto direttoriale di nomina, fatti salvi i casi di differimento autorizzato dall'Ateneo per cause di forza maggiore o per particolari giustificati impedimenti dei componenti, le Commissioni di cui ai precedenti commi redigono appositi verbali contenenti i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. Nelle comunicazioni e nei lavori della Commissione sarà possibile avvalersi di procedure telematiche rispettose della legislazione vigente e in grado di garantire efficacia e trasparenza del procedimento.</p>	<p>3. I verbali contenenti i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito Al termine dei propri lavori, che dovranno essere redatti e concludersi entro novanta giorni dalla data del decreto direttoriale di nomina, fatti salvi i casi di differimento autorizzato dall'Ateneo per cause di forza maggiore o per particolari giustificati impedimenti dei componenti, le Commissioni di cui ai precedenti commi redigono appositi verbali contenenti i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.</p> <p>4. Nelle comunicazioni e nei lavori della Commissione sarà possibile avvalersi di procedure telematiche rispettose della legislazione vigente e in grado di garantire efficacia e trasparenza del procedimento.</p>	<p>Emendamento accolto dalla Commissione 3</p> <p>4. Emendamento accolto dalla Commissione</p>
---	---	--

<p align="center">Articolo 8 Modalità di selezione e graduatorie</p> <p>1. Le Commissioni esaminatrici di cui al precedente articolo, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione</p>	<p align="center">Articolo 8- 9 Modalità di selezione e graduatorie</p>	<p align="center">Articolo 8- 9 Modalità di selezione e graduatorie</p>
--	---	---

<p>dei titoli da formalizzare nei relativi verbali, nonché i criteri da adottare per la valutazione del colloquio.</p> <p>2. Ai fini della selezione, costituisce titolo preferenziale, ove non previsto come requisito di ammissione, il dottorato di ricerca (o titolo equivalente conseguito all'estero), in quanto direttamente pertinente all'area scientifica cui il bando si riferisce e, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica, corredato di un'adeguata produzione scientifica. Sono altresì valutabili come titoli, in quanto direttamente pertinenti ai settori scientifici interessati, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all'estero, i titoli collegati allo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati nazionali, esteri o internazionali con contratti, borse di studio, incarichi, le pubblicazioni, i brevetti, nonché ulteriori titoli idonei a qualificare la professionalità del candidato.</p> <p>3. Nel caso di selezioni pubbliche per aree scientifiche di cui alla lettera A) dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, ai fini della valutazione comparativa le Commissioni dispongono di 100 punti.</p> <p>3.1. Per i titoli, la Commissione può attribuire a ciascun candidato, in relazione alla specifica competenza nell'area scientifica indicata nel</p>		
---	--	--

bando, un punteggio massimo di 40 punti.

3.2. Per la valutazione del progetto di ricerca, la Commissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 30, da ripartire secondo i seguenti criteri:

- coerenza del progetto presentato con l'area scientifica indicata nel bando;
- rilevanza e originalità della ricerca proposta e della sua metodologia, nonché potenzialità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte;
- possibilità di realizzazione del progetto nel contesto e nei tempi previsti;
- rilevanza dei risultati potenzialmente acquisibili.

3.3. Per il colloquio, teso a verificare le specifiche competenze del candidato nell'area scientifica indicata nel bando e in relazione al progetto presentato, la Commissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 30 punti.

3.4. Per risultare idonei, i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 24 punti nei titoli, di 18 punti nel progetto e di 18 punti nel colloquio.

3.5. Per gli assegni di cui alla 3^a fascia e alla 4^a fascia previste dall'art. 14, comma 1, la Commissione può attribuire a ciascun candidato, in relazione alla specifica competenza nell'area scientifica indicata nel bando, per i titoli un punteggio massimo di 60 punti, per la valutazione del progetto di ricerca un punteggio massimo di

20 punti e per il colloquio un punteggio massimo di 20 punti. Per risultare idonei, i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 36 punti nei titoli, di 12 punti nel progetto e di 12 punti nel colloquio.

4. Nel caso di selezioni pubbliche per specifici programmi di ricerca di cui alla lettera B) dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, ai fini della valutazione comparativa le Commissioni dispongono di 100 punti.

4.1. Per i titoli la Commissione, in relazione all'attinenza con lo specifico settore scientifico oggetto dell'assegnato di ricerca, può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 40 punti.

4.2. Per il colloquio, teso a verificare le specifiche competenze del candidato nel settore scientifico interessato, la Commissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 60 punti.

4.3. Per risultare idonei, i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 24 punti nei titoli e un punteggio di almeno 36 punti nel colloquio.

4.4. Per gli assegni di cui alla 3^a fascia e alla 4^a fascia previste dall'art. 14, comma 1, la Commissione può attribuire a ciascun candidato, in relazione all'attinenza con lo specifico settore scientifico oggetto dell'assegnato di ricerca, per i titoli un punteggio massimo di 60 punti e per il colloquio un punteggio massimo di 40 punti. Per risultare idonei, i candidati devono ottenere un

<p>punteggio di almeno 36 punti nei titoli, di 24 punti nel colloquio.</p> <p>5. Le Commissioni esaminatrici, valutati i titoli e l'eventuale progetto, convocano i candidati risultati idonei per il colloquio. La comunicazione in ordine alla data e al luogo di svolgimento del colloquio deve essere portata a conoscenza dei singoli candidati almeno 20 giorni prima dell'espletamento dello stesso, salvo rinuncia scritta da parte di tutti gli interessati al preavviso.</p> <p>6. Nel caso di candidati residenti o domiciliati oltre 500 km di distanza dalla sede di svolgimento della selezione, subordinatamente alla fattibilità tecnica, la Commissione esaminatrice può stabilire di effettuare colloqui con modalità a distanza, utilizzando supporti informatici audio e video che garantiscano l'efficacia e la trasparenza delle procedure, oltre che l'identificazione del candidato.</p> <p>7. Al termine della selezione, le Commissioni compilano una circostanziata relazione contenente i giudizi assegnati a ciascun candidato, formulano una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente risultante dal punteggio assegnato nella valutazione dei titoli, dell'eventuale progetto e dal punteggio ottenuto nel colloquio e designano, nell'ordine della graduatoria, il vincitore della selezione.</p> <p>8. Il giudizio finale formulato dalle Commissioni per ogni candidato è reso pubblico nelle</p>	<p>6. Nel caso di candidati residenti o domiciliati oltre 500 200 km di distanza dalla sede di svolgimento della selezione, subordinatamente alla fattibilità tecnica, la Commissione esaminatrice può stabilire di effettuare colloqui con modalità a distanza, utilizzando supporti informatici audio e video che garantiscano l'efficacia e la trasparenza delle procedure, oltre che l'identificazione del candidato.</p>	<p>6. Emendamento accolto dalla Commissione</p>
---	---	--

<p>adeguate modalità indicate nel bando.</p> <p>9. Gli atti relativi alla procedura di selezione nonché la graduatoria di merito sono approvati con decreto del Dirigente preposto.</p> <p>10. Nei casi di rinuncia o di decadenza di un titolare del diritto all'assegno, subentra il candidato collocato nella posizione immediatamente successiva della graduatoria utile.</p> <p>11. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, su proposta del Responsabile scientifico della ricerca, l'organo competente della Struttura di ricerca interessata può deliberare l'attribuzione della frazione residua dell'assegno, purché di durata pari almeno a un anno, al candidato subentrante collocato nella posizione immediatamente successiva della graduatoria utile.</p>	<p>10. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.</p> <p>10 11. Nei casi di rinuncia o di decadenza di un titolare del diritto all'assegno, subentra il candidato collocato nella posizione immediatamente successiva della graduatoria utile.</p> <p>11 12. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, su proposta del Responsabile scientifico della ricerca, l'organo competente della Struttura di ricerca interessata può deliberare l'attribuzione della frazione residua dell'assegno, purché di durata pari almeno a un anno, al candidato subentrante collocato nella posizione immediatamente successiva della graduatoria utile. di rinuncia da parte del candidato vincitore delle procedura selettiva, di risoluzione per mancata accettazione o per volontarie dimissioni, gli assegni, su proposta del Responsabile scientifico della ricerca e a seguito di delibera del Consiglio del Dipartimento, possono essere conferiti a</p>	<p>10 Cassato dalla Commissione Pertanto la numerazione dei successivi commi 10, 11 e 12 rimane invariata</p> <p>10.</p> <p>11. Emendamento accolto dalla Commissione</p>
--	--	--

	<p>esaurimento dell'elenco dei candidati idonei presenti nella rispettiva graduatoria o – in assenza – ribandito, soltanto a condizione che il periodo residuo non sia inferiore a un anno.</p>	
--	---	--

<p style="text-align: center;">Articolo 9 Formalizzazione del rapporto</p> <p>1. Gli assegni sono conferiti con contratto di diritto privato. Detto contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.</p> <p>2. Gli assegni di ricerca decorrono improrogabilmente dal primo o dal quindicesimo di ogni mese, su espressa indicazione del Responsabile del progetto a cui l'assegno è correlato.</p> <p>3. Gli assegni di ricerca possono essere conferiti ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea solo se in possesso dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente per lo svolgimento in Italia dell'attività prevista dal contratto.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 10 Formalizzazione del rapporto</p> <p>2. Gli assegni di ricerca decorrono improrogabilmente di norma dal primo o dal quindicesimo di ogni mese, su espressa indicazione del Responsabile del progetto a cui l'assegno è correlato, salvo eccezioni derivanti da specifici progetti di ricerca.</p> <p>3. Gli assegni di ricerca possono essere conferiti ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea solo se in possesso dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente per lo svolgimento in Italia dell'attività prevista dal contratto.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 10 Formalizzazione del rapporto</p> <p>2. Emendamento accolto dalla Commissione</p> <p>3. Emendamento accolto dalla Commissione</p>
--	--	---

Articolo 10	Articolo 10 11	Articolo 10 11
--------------------	-----------------------	-----------------------

Durata e rinnovo	Durata e rinnovo	Durata e rinnovo
<p>1. La durata degli assegni di ricerca è specificamente indicata nei relativi bandi, nei termini di seguito riportati.</p> <p>2. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili con lo stesso soggetto per la prosecuzione della medesima ricerca. La durata dell'eventuale rinnovo non può essere inferiore a un anno.</p> <p>3. La richiesta di rinnovo deve essere avanzata dal Responsabile della ricerca e autorizzata dai competenti organi della Struttura di ricerca coinvolta, in relazione alla tipologia dell'assegno.</p> <p>4. Nel caso di assegni a totale carico della Struttura di ricerca richiedente di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, nella delibera dell'organo competente che approva il rinnovo deve essere attestata la copertura finanziaria.</p> <p>5. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con il singolo assegnista, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, a esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite</p>	<p>1. La durata degli assegni di ricerca è specificamente indicata nei relativi bandi, nei termini di seguito riportati.</p> <p>2-1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili con lo stesso soggetto per la prosecuzione della medesima ricerca. La durata dell'eventuale rinnovo non può essere inferiore a un anno.</p> <p>3-2. La richiesta di rinnovo deve essere avanzata dal Responsabile scientifico della ricerca e autorizzata dai competenti organi della Struttura di ricerca coinvolta, in relazione alla tipologia dell'assegno che attesti tra l'altro la relativa copertura finanziaria.</p> <p>4. Nel caso di assegni a totale carico della Struttura di ricerca richiedente di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, nella delibera dell'organo competente che approva il rinnovo deve essere attestata la copertura finanziaria.</p> <p>5-3. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con il singolo assegnista, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, a esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite</p>	<p>1. Emendamento accolto dalla Commissione</p> <p>2-1.</p> <p>3.2. Emendamento accolto dalla Commissione</p> <p>4. Emendamento accolto dalla Commissione</p> <p>5-3. Emendamento accolto dalla Commissione</p>

<p>massimo della durata legale del relativo corso.</p> <p>6. Nel calcolo del limite massimo di sei anni devono essere ricompresi gli assegni fruiti dallo stesso soggetto anche se conferiti da università ed enti diversi.</p> <p>7. Nel calcolo del limite massimo di sei anni non devono essere ricompresi gli anni da assegnista svolti ai sensi della precedente normativa (art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449).</p> <p>8. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi con il medesimo soggetto anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 5, comma 1 del presente Regolamento, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.</p> <p>9. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.</p>	<p>massimo della durata legale del relativo Corso.</p> <p>6- 4. Nel calcolo del limite massimo di sei anni devono essere ricompresi gli assegni fruiti dallo stesso soggetto anche se conferiti da università ed enti diversi.</p> <p>7- 5. Nel calcolo del limite massimo di sei anni non devono essere ricompresi gli anni da assegnista svolti ai sensi della precedente normativa (art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449).</p> <p>8-6. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., intercorsi con il medesimo soggetto anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 6 5, comma 1 del presente Regolamento, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.</p> <p>9- 7. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.</p>	<p>6- 4. Emendamento accolto dalla Commissione</p> <p>7.5. Emendamento accolto dalla Commissione</p> <p>8-6. Emendamento accolto dalla Commissione</p> <p>9- 7.</p>
---	--	---

Articolo 11	Articolo 44 12	Articolo 44 12
<p style="text-align: center;">Decadenza e risoluzione del contratto</p> <p>1. Il rapporto ha termine alla scadenza prevista nel contratto.</p> <p>2. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati della selezione a loro favorevoli, non dichiarino di accettare l'assegno o non si presentino entro i termini stabiliti per la sottoscrizione del contratto. Possono essere giustificati soltanto i ritardi nell'accettazione dovuti a gravi motivi di salute debitamente certificati, ad astensione obbligatoria per maternità o a casi di forza maggiore opportunamente comprovati.</p> <p>3. Decadono altresì dal diritto all'assegno coloro che forniscano false dichiarazioni o che omettano di segnalare eventuali cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.</p> <p>4. Durante il rapporto di collaborazione, nei confronti del titolare di assegno che, senza giustificato motivo, non prosegua regolarmente l'attività di ricerca, o si renda responsabile di gravi</p>	<p style="text-align: center;">Decadenza e risoluzione del contratto</p> <p>1. Il rapporto ha termine alla scadenza prevista nel contratto.</p> <p>2. 1. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro venti trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati della selezione a loro favorevoli, non dichiarino di accettare l'assegno o non si presentino entro i termini stabiliti per la sottoscrizione del contratto. Possono essere giustificati soltanto i ritardi nell'accettazione dovuti a gravi motivi di salute debitamente certificati, ad astensione obbligatoria per maternità o a casi di forza maggiore opportunamente comprovati.</p> <p>3- 2. Decadono altresì dal diritto all'assegno coloro che forniscano false dichiarazioni o che omettano di segnalare eventuali cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 6-5 del presente Regolamento, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.</p> <p>4- 3. Durante il rapporto di collaborazione, nei confronti del titolare di assegno che, senza giustificato motivo, non prosegua regolarmente l'attività di ricerca, o si renda responsabile di gravi mancanze o inadempienze, è avviata, su</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 44 12</p> <p>Titolo emendato dalla Commissione Termine, decadenza, risoluzione e recesso dal contratto</p> <p>1- Emendamento accolto dalla Commissione</p> <p>2. 1. Emendamento accolto dalla Commissione</p> <p>3- 2.</p> <p>Emendato dalla Commissione</p> <p>4- 3. Durante il rapporto di collaborazione, nei confronti del titolare di assegno che, senza giustificato motivo, non prosegua regolarmente l'attività di ricerca, o si renda responsabile di gravi mancanze o inadempienze, è avviata, su</p>

<p>mananze o inadempienze, è avviata, su proposta motivata del Responsabile della ricerca, la procedura per la risoluzione del contratto.</p> <p>5. Costituiscono, altresì, causa di risoluzione del rapporto di collaborazione il sopraggiungere di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, l'interruzione volontaria dell'attività dell'assegnista o l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni del codice civile, il giudizio negativo sulla relazione relativa all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dell'organo competente della Struttura di ricerca di riferimento di cui al successivo art. 12.</p> <p>6. Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta, con preavviso di almeno venti giorni, al Responsabile della ricerca, il quale deve trasmetterla tempestivamente al competente Ufficio amministrativo per le procedure conseguenti.</p>	<p>proposta motivata del Responsabile della ricerca, la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1453 c.c..</p> <p>5- 4. Costituiscono, altresì, causa di risoluzione del rapporto di collaborazione il sopraggiungere di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 5 6 del presente Regolamento, l'interruzione volontaria dell'attività dell'assegnista o l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni del codice civile, il giudizio negativo sulla relazione relativa all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dell'organo competente della Struttura di ricerca di riferimento di cui al successivo art. 12. 13.</p> <p>6- 5. Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta, con preavviso di almeno venti giorni, al Responsabile della ricerca, il quale deve trasmetterla tempestivamente al competente Ufficio amministrativo per le procedure conseguenti.</p>	<p>proposta motivata del Responsabile della ricerca, la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi delle disposizioni del codice civile.</p> <p>Emendato dalla Commissione</p> <p>5- 4. Costituiscono, altresì, causa di risoluzione del rapporto di collaborazione il sopraggiungere di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 5 6 del presente Regolamento, l'interruzione volontaria dell'attività dell'assegnista e l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni del codice civile, il giudizio negativo sulla relazione relativa all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dell'organo competente della Struttura di ricerca di riferimento di cui al successivo art. 12. 13.</p> <p>6- 5</p>
---	--	---

<p align="center">Articolo 12 Diritti e doveri degli assegnisti</p> <p>1. L'assegnista deve svolgere esclusivamente attività di ricerca nell'ambito del progetto al quale</p>	<p align="center">Articolo 12-13 Diritti e doveri degli assegnisti</p>	<p align="center">Articolo 12-13 Diritti e doveri degli assegnisti</p>
---	---	---

<p>partecipa, con esclusione di attività di mero supporto tecnico o amministrativo, con l'obbligo della riservatezza su ogni informazione acquisita in occasione del rapporto di collaborazione svolto.</p> <p>2. La Struttura di ricerca ospitante è tenuta a fornire al titolare di assegno i mezzi disponibili ai fini della realizzazione del programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature e alle risorse necessarie, nonché la fruizione dei servizi tecnico-amministrativi secondo le regole vigenti e le disposizioni approvate dalla Struttura di ricerca medesima.</p> <p>3. L'attività di ricerca può essere svolta in parte presso una università o un ente di ricerca all'estero, purché in coerenza con il programma e gli obiettivi della ricerca affidata all'assegnista. Il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Responsabile della ricerca, che deve dare tempestiva comunicazione al competente Ufficio amministrativo, indicando sia il periodo sia la sede estera presso la quale l'attività sarà svolta.</p> <p>4. I titolari di assegni di ricerca possono essere autorizzati a svolgere attività didattiche, purché non interferenti con l'impegno connesso alla realizzazione del progetto di ricerca e comunque per un massimo di sessanta ore per anno accademico.</p>	<p>3. L'attività di ricerca può essere svolta in parte presso una università o un ente di ricerca nazionale e/o internazionale all'estero, purché in coerenza con il programma e gli obiettivi della ricerca affidata all'assegnista. Il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Responsabile della ricerca, che deve dare tempestiva comunicazione al competente Ufficio amministrativo, indicando sia il periodo sia la sede estera presso la quale l'attività sarà svolta.</p> <p>4. I titolari di assegni di ricerca possono: essere autorizzati a svolgere attività didattiche, purché non interferenti con l'impegno connesso alla realizzazione del progetto di ricerca e comunque per un massimo di sessanta ore per anno accademico.</p> <p>a) essere autorizzati a svolgere attività</p>	<p>3. Emendamento accolto dalla Commissione</p> <p>4. Emendamento accolto dalla Commissione</p>
---	---	---

<p>5. Gli assegni di ricerca sono compatibili con altre fonti di reddito derivanti da lavoro autonomo, a condizione che le corrispondenti prestazioni non interferiscano e non comportino conflitti di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechino alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo, si svolgano in tempi e con modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.</p>	<p>didattiche, purché non interferenti con l'impegno connesso alla realizzazione del progetto di ricerca, previo nulla osta da parte del Responsabile scientifico della ricerca;</p> <p>b) collaborare con le attività di ricerca svolte dagli studenti in fase di preparazione delle tesi di laurea o dottorato di ricerca;</p> <p>c) partecipare a seminari e a esercitazioni per gli studenti e fare parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia.</p> <p>6. Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione della Struttura, sentito il Responsabile scientifico, i titolari di assegni possono partecipare, nella veste di personale esterno, all'esecuzione di attività tecniche e di supporto scientifico alla ricerca per conto terzi commissionate all'Ateneo. Tale attività sarà regolata da apposito rapporto contrattuale.</p>	<p>6. Emendamento accolto dalla Commissione</p>
--	---	---

<p>6. Nei casi di dubbio, la valutazione della compatibilità di attività sopra richiamate con l'espletamento delle funzioni connesse all'attività di ricerca oggetto dell'assegno è demandata al Responsabile della ricerca, che deve comunicare il proprio nulla osta al competente Ufficio amministrativo dell'Ateneo.</p>	<p>7. Gli assegnisti, nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Università, possono svolgere funzioni di ricerca, senza vincolo di subordinazione, presso enti pubblici e privati, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo, a condizione comunque che il Responsabile scientifico verifichi che l'attività non rappresenti detrimento ai compiti loro affidati dall'Ateneo.</p> <p>6- 8.</p> <p>9. Su proposta del Responsabile scientifico, il Direttore della Struttura presso la quale si svolge l'attività di ricerca può autorizzare l'assegnista a compiere missioni in Italia o all'estero per la realizzazione nel programma di ricerca e/o la presentazione dei risultati a consessi scientifici.</p> <p>Ai fini del trattamento di missione, agli assegnisti compete il solo rimborso delle spese secondo le modalità previste per i ricercatori universitari.</p>	<p>7. Emendamento accolto dalla Commissione</p> <p>6- 8.</p> <p>9. Emendamento accolto dalla Commissione</p>
<p>7. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare</p>	<p>7 10.</p>	<p>7 10.</p>

<p>annualmente, e comunque al termine del rapporto, al competente organo della Struttura di ricerca coinvolta, che deve formulare un giudizio positivo o negativo, una particolareggiata relazione, vistata dal Responsabile della ricerca, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.</p>		
--	--	--

<p style="text-align: center;">Articolo 13 Titolari di assegni nei settori scientifici disciplinari dell'area medico-clinica</p> <p>1. Ai titolari di assegni nei settori scientifici disciplinari dell'area medico-clinica, è consentita, secondo le modalità previste dai singoli atti convenzionali e dai Regolamenti vigenti, la frequentazione delle strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo e in particolare delle strutture del Policlinico Tor Vergata, a fini direttamente connessi all'espletamento della propria attività di ricerca, ivi compresi quelli di acquisizione di dati clinici relativi alle terapie applicate ai pazienti, nel rispetto del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13- 14 Titolari di assegni nei settori scientifici disciplinari dell'area medico-clinica</p> <p>1. Ai titolari di assegni nei settori scientifici disciplinari dell'area medico-clinica, è consentita, secondo le modalità previste dai singoli atti convenzionali e dai Regolamenti vigenti, la frequentazione delle strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo e in particolare delle strutture del Policlinico Tor Vergata, a fini direttamente connessi all'espletamento della propria attività di ricerca, ivi compresi quelli di acquisizione di dati clinici relativi alle terapie applicate ai pazienti, nel rispetto del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 della vigente normativa in materia di privacy.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13- 14 Titolari di assegni nei settori scientifici disciplinari dell'area medico-clinica</p> <p>1. Emendamento accolto dalla Commissione</p>
---	---	---

Articolo 14	Articolo 14- 15	Articolo 14- 15
--------------------	------------------------	------------------------

Importo	Importo	Importo
<p>1. L'importo annuo degli assegni di ricerca, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione erogante, è determinato in misura variabile all'interno delle seguenti quattro fasce, in relazione ai requisiti di accesso fissati nel bando, alla complessità del progetto di ricerca a cui sono correlati e alle attività scientifiche da svolgere:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1^a fascia: € 19.367,00, corrispondente all'importo minimo stabilito con Decreto Ministeriale e riferita ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1 del presente Regolamento;- 2^a fascia: € 22.273,00, riferita al possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero per i settori interessati il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, nonché di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca nel settore interessato, debitamente documentato;- 3^a fascia: € 25.613,00, riferita al possesso del titolo di dottore di ricerca e di requisiti ulteriori espressivi di un curriculum scientifico-professionale avanzato nel settore interessato, anche per ruoli rivestiti in università o enti di ricerca nazionali e internazionali pubblici e privati, debitamente documentato;- 4^a fascia: da € 34.000,00 a € 40.540,00, riferita al possesso di requisiti di qualificazione nella		

<p>ricerca riconosciuti in ambito internazionale e richiesti per la partecipazione a progetti di ricerca di eccellenza di rilevanza internazionale.</p> <p>2. L'assegno viene corrisposto al beneficiario in rate mensili posticipate.</p> <p>3. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento della loro attività. L'importo dei relativi premi è detratto dal corrispettivo spettante.</p> <p>4. L'erogazione dell'assegno è sospesa, comunque nel rispetto delle norme vigenti, nei periodi di assenza dovuti a malattia o per motivi debitamente documentati e comunque per un periodo non superiore a un anno oltre il quale opererà la decadenza di diritto. In tali casi, la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di attività scientifica, riprendendo a decorrere dalla</p>	<p>2. Inoltre, in deroga a quanto disciplinato dal precedente comma del presente articolo, i docenti titolari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione, promossi da enti nazionali, europei e/o internazionali possono attivare assegni di importo stabilito dall'ente finanziatore.</p> <p>2- 3.</p> <p>3 4.</p> <p>4 5.</p>	<p>Emendato dalla Commissione</p> <p>2. Inoltre, in deroga a quanto disciplinato dal precedente comma del presente articolo, i docenti titolari di per gli assegni finanziati con contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione, promossi da enti nazionali, europei e/o internazionali possono attivare assegni di l'importo può essere stabilito dall'ente finanziatore, in misura comunque non inferiore all'importo minimo stabilito con Decreto Ministeriale.</p> <p>2- 3.</p> <p>3 4.</p> <p>4 5.</p>
--	---	--

<p>data di cessazione della causa di sospensione.</p> <p>5. Nei periodi di sospensione per maternità e di conseguente astensione obbligatoria dall'attività di ricerca, l'erogazione dell'assegno avviene nei termini di cui al successivo art. 15, comma 2. A tal fine, il finanziamento di ogni assegno di ricerca deve prevedere una quota aggiuntiva, nella misura dello 0,5% del relativo importo lordo, da destinare a un fondo maternità appositamente istituito dall'Ateneo.</p>	<p>5- 6. Nei periodi di sospensione per maternità e di conseguente astensione obbligatoria dall'attività di ricerca, l'erogazione dell'assegno avviene nei termini di cui al successivo art. 15 16, comma 2. A tal fine, il finanziamento di ogni assegno di ricerca deve prevedere una quota aggiuntiva, nella misura dello 0,5% 0,7% del relativo importo lordo, da destinare a un fondo maternità appositamente istituito dall'Ateneo.</p>	<p>La Commissione rimette al Senato l'opportunità di aumentare ulteriormente la percentuale della quota aggiuntiva per fondo maternità</p> <p>5- 6. Nei periodi di sospensione per maternità e di conseguente astensione obbligatoria dall'attività di ricerca, l'erogazione dell'assegno avviene nei termini di cui al successivo art. 15 16, comma 2. A tal fine, il finanziamento di ogni assegno di ricerca deve prevedere una quota aggiuntiva, nella misura dello 0,5% 0,7% del relativo importo lordo, da destinare a un fondo maternità appositamente istituito dall'Ateneo.</p>
--	---	---

<p align="center">Articolo 15 Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo</p> <p>1. Agli assegni di cui al presente Regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007</p>	<p align="center">Articolo 15-16 Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo</p>	<p align="center">Articolo 15-16 Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo</p>
---	---	---

<p>ed in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.</p> <p>2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 luglio 2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca, avvalendosi dell'apposito fondo di cui al precedente art. 14, comma 5.</p>	<p>2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 luglio 2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca, avvalendosi dell'apposito fondo di cui al precedente art. 15 44, comma 5 6</p>	<p>2.</p>
---	---	-----------

<p style="text-align: center;">Articolo 16 Disposizioni finali</p> <p>1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.</p> <p>2. Il Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.</p>	<p>3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato quello precedentemente emanato con D.R. n. 1929 del 5 luglio 2011 e ss. mm. ii.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16 17 Disposizioni finali</p> <p>3. Emendamento accolto dalla Commissione</p>
--	--	---